

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 88° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI  
indi del Vice Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

###### Rinvio della discussione:

« Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto » (645):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1346, 1347, 1348
ASSIRELLI, relatore alla Commissione . . . . .	1346
BERGAMASCO . . . . .	1348
BORSARI . . . . .	1347
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	1346
PAZIENZA . . . . .	1347
POERIO . . . . .	1347

###### Discussione e approvazione:

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (2290) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	1337, 1339, 1340
BALDINI . . . . .	1345
BERGAMASCO . . . . .	1345
BORSARI . . . . .	1346
CAROLLO, f.f. relatore alla Commissione . . . . .	1338 1339

MARANGONI . . . . .	Pag. 1339
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	1339
PAZIENZA . . . . .	1345

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

MARANGONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza  
del Presidente VIGLIANESI

##### IN SEDE DELIBERANTE

###### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (2290) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Carollo di riferire alla Commissione sul disegno di legge, in sostituzione del senatore Ricci.

CAROLLO, *f. f. relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, farò una breve relazione in considerazione del fatto che il presente disegno di legge è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento ed ha il parere completamente favorevole, ovviamente, delle categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Per quel che mi concerne, nella mia qualità di relatore, devo dire che non si tratta di un provvedimento che, andando incontro ad aspettative settoriali, è tale da dare luogo — ancora una volta — a fondate discussioni in merito alla giungla retributiva. In effetti, si tratta di disposizioni necessarie tendenti ad equiparare il trattamento pensionistico e di quiescenza che fino ad oggi gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno avuto, ai nuovi parametri ed ai nuovi livelli del trattamento economico e di quiescenza degli impiegati dello Stato. Preciso che con questo provvedimento non si giunge, comunque, ad una identità di trattamento ma certamente ad una minor sperequazione rispetto al passato.

Gli onorevoli commissari avranno ricevuto i telegrammi inviatici dal sindacato nazionale delle categorie interessate e, soprattutto, dagli ufficiali giudiziari attualmente in pensione la cui situazione è certamente desolante. Vengono pertanto giustificate le sollecitazioni a codesta Commissione affinché sia approvato in modo definitivo il testo che ci sta dinanzi il quale, ripeto, tende a normalizzare il trattamento di quiescenza — usando il sistema dell'*una tantum* — a favore del personale di cui trattasi mediante modificazioni da apportare alla legge 27 gennaio 1968, n. 36.

Inoltre, sia le pensioni dirette ordinarie che quelle privilegiate e quelle indirette vengono modificate in senso più favorevole alle categorie in oggetto rispetto a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni che, come spesso accade, sono molteplici e variamente regolate.

Come ho detto, si determinano in maniera più equa alcuni aspetti relativi alle pensioni indirette con riferimenti più dettagliati in ordine alle varie situazioni particolari non concernenti, tuttavia, specifiche situazioni bensì settori di ufficiali giudiziari e loro aiutanti.

Una regolamentazione più equa è dettata anche per le pensioni dirette di privilegio con un aumento del 10 per cento rispetto ai livelli previsti dalla legge n. 380 dell'aprile 1955, nonché per la riliquidazione delle pensioni anteriori al 1° gennaio 1974. Nello stabilire questo, il provvedimento fissa, all'articolo 9, anche i contributi annui a favore della Cassa per le pensioni sia da parte degli ufficiali giudiziari, sia da parte dello Stato.

Tengo a far presente per avvalorare ancor più, se ve ne fosse bisogno, quanto vado dicendo che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati l'8 ottobre 1975, è stato trasmesso al Senato il 16 ottobre sempre accompagnato dai voti unanimi di tutte le forze politiche e delle categorie interessate il che, a mio avviso, ci pone in una posizione di serena valutazione.

Continuando comunque nella breve illustrazione degli articoli più significativi del testo in esame preciserò che con l'articolo 10 il contributo dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei precedenti anni non coperti da assicurazione previdenziale deve essere versato in una solta volta; si stabilisce inoltre una certa differenza tra la rendita vitalizia indicata alla tabella A ed il resto che ne consegue. Altra disposizione riguarda infine la cessione del quinto della retribuzione o dello stipendio.

Con l'articolo 14 si precisa che, per l'Amministrazione statale, gli oneri derivanti dal dettato dell'articolo 9 del provvedimento ammonteranno a lire 1.400 milioni per ciascu-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

no degli anni finanziari 1975 e 1976. Per quanto concerne poi le tabelle A e B tutti i dettagli relativi agli importi delle pensioni e dell'indennità una volta tanto sono fissati in modo così preciso che non ritengo utile soffermarmi sull'argomento.

Non mi rimane dunque che invitare la Commissione ad approvare il provvedimento il quale, lo ripeto ancora, può essere valutato favorevolmente tanto nei suoi aspetti tecnici che sotto il profilo politico.

**Presidenza  
del Vice Presidente SEGNANA**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MARANGONI.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, con il presente disegno di legge — approvato dalla Camera nella seduta dell'8 ottobre scorso — si intende perequare il trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali giudiziari e loro aiutanti, trattamento attualmente regolato dalla legge 27 gennaio 1968, n. 36. Si tratta, in definitiva, di rendere detto trattamento confacente al disposto della legge 28 novembre 1971, n. 1048, che ha fissato per queste categorie nuovi minimi garantiti del trattamento economico in relazione al riassetto delle retribuzioni per i dipendenti statali.

In sostanza, trattasi di accogliere una rivendicazione portata avanti dalle categorie interessate da due o tre anni: ritengo che alle norme in esame, considerata anche la unanimità di consensi ricevuta all'altro ramo del Parlamento, non vi siano da proporre modifiche.

Dobbiamo invece manifestare ancora una volta le nostre perplessità in merito al modo di legiferare, perchè il Parlamento viene investito dell'esame di disegni di legge che riguardano singole categorie, mentre tutti sappiamo che sarebbe necessario affrontare il problema globalmente.

Pertanto la mia parte politica, pur concordando sull'esigenza di accogliere la giusta rivendicazione portata avanti dagli ufficiali

giudiziari e loro aiutanti e pur esprimendo voto favorevole al provvedimento, deve nuovamente ribadire la propria disapprovazione per i continui disegni di legge — che potremmo definire « a pioggia » — sottoposti all'esame del Parlamento senza tener conto della necessità di affrontare i problemi nel loro complesso.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAROLLO, f. f. relatore alla Commissione.** Farò una replica brevissima per rispondere al senatore Marangoni, il quale lamenta che il presente provvedimento, così come molti altri similari, venga presentato per l'approvazione al Parlamento senza essere inquadrato in una visione globale del trattamento che si dovrebbe riservare a tutti gli impiegati del pubblico impiego.

Può anche darsi che, in via di principio, il senatore Marangoni abbia ragione perchè — effettivamente — il trattamento economico non solo per l'Amministrazione centrale ma per il settore pubblico in genere è talmente vario e diversificato da rendere necessaria una regolamentazione più organica.

A mio avviso però questo provvedimento non rientra nella logica delle diversificazioni che hanno dato luogo alla giungla retributiva, ma è un provvedimento di assestamento, di riequilibrio, e quindi rientra proprio in una logica di giustizia retributiva; sicchè ritengo che, quale che possa essere il giudizio nei confronti dell'intera situazione della Pubblica amministrazione, almeno per questo provvedimento non dovrebbe esprimersi un giudizio negativo.

**MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Non mi resta molto da aggiungere a quanto ha esposto il relatore, che ringrazio, come ringrazio anche gli altri membri della Commissione per il preannunciato voto favorevole al provvedimento.

L'intervento del senatore Marangoni mi offre la possibilità di associarmi alle sue

considerazioni e ciò non sembri strano, in quanto veramente, senza spirito polemico, posso affermare la comprensione, quale rappresentante del Governo, per queste considerazioni: dobbiamo davvero evitare nella maniera più assoluta una legislazione occasionale. Ed è un fatto che veramente tranquillizza il Governo, che questa richiesta pervenga dai colleghi del Parlamento, del Senato, che sono stati accusati di essere autori di una serie di iniziative che hanno frustrato il tentativo di perequare la situazione esistente nel pubblico impiego. Posso quindi affermare anche da parte del Governo la comune volontà di evitare nel modo più assoluto una legiferazione occasionale: ma questo non è certo il caso del provvedimento in esame.

Come ha detto il relatore, siamo di fronte ad un atto assolutamente perequativo, di giustizia retributiva, che appartiene a quei piccoli atti che, anche quando si ha una visione globale del sistema, occorre eseguire per compiere quelle correzioni che, fatte al momento giusto, possono evitare guasti più gravi.

Escluso questo particolare riferimento, credo che si possa considerare positiva la espressione di volontà di opporsi ad una forma di

legislazione settoriale, categoriale, perchè qualche volta, nel tentativo di rendere giustizia, si compie un'ingiustizia maggiore.

Esprimo quindi comprensione e condivido le osservazioni generali fatte durante gli interventi in Commissione e ringrazio il Senato per il voto favorevole che sta per dare al provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36.

Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo 1:

TABELLA A.

*Importi della pensione previsti dal comma primo dell'articolo 1.*

ANNI DI SERVIZIO UTILE	Importo	ANNI DI SERVIZIO UTILE	Importo
0 . . . . .	304.500	26 . . . . .	1.457.000
1 . . . . .	324.000	27 . . . . .	1.556.000
2 . . . . .	345.500	28 . . . . .	1.658.000
3 . . . . .	367.500	29 . . . . .	1.766.500
4 . . . . .	391.500	30 . . . . .	1.875.000
5 . . . . .	416.500	31 . . . . .	1.987.000
6 . . . . .	443.000	32 . . . . .	2.105.000
7 . . . . .	471.500	33 . . . . .	2.223.000
8 . . . . .	501.500	34 . . . . .	2.329.000
9 . . . . .	533.000	35 . . . . .	2.434.500
10 . . . . .	566.000	36 . . . . .	2.540.500
11 . . . . .	601.500	37 . . . . .	2.646.500
12 . . . . .	638.500	38 . . . . .	2.752.000
13 . . . . .	677.500	39 . . . . .	2.858.000
14 . . . . .	717.000	40 . . . . .	2.964.000
15 . . . . .	757.000	41 . . . . .	3.069.000
16 . . . . .	797.000	42 . . . . .	3.165.500
17 . . . . .	837.000	43 . . . . .	3.257.000
18 . . . . .	896.500	44 . . . . .	3.342.500
19 . . . . .	961.000	45 . . . . .	3.415.000
20 . . . . .	1.029.500	46 . . . . .	3.485.000
21 . . . . .	1.100.000	47 . . . . .	3.545.000
22 . . . . .	1.170.500	48 . . . . .	3.598.000
23 . . . . .	1.240.500	49 . . . . .	3.640.500
24 . . . . .	1.317.000	50 . . . . .	3.683.000
25 . . . . .	1.382.000	— . . . . .	—

6ª COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che, se approvato, s'intende approvata anche la tabella anzidetta.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilità si determina in base alle norme contenute nell'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, con l'avvertenza, però, che le prime 195.000 lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a lire 156.000.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dall'articolo 1 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata nè inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

dall'ottava alla sesta, a lire 1.600.000;

dalla quinta alla seconda, a lire 2.200.000;

per la prima, a lire 3.000.000;

nè superiore, in ogni caso, a lire 3.683.000 annue.

La pensione determinata in applicazione del comma precedente, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini

dell'articolo 155 della legge stessa e dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 520.000 annue.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e con l'articolo 17 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente lire 1.600.000 è reversibile per intero e la residua parte è reversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato la pensione è reversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui all'articolo 2 della presente legge.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel penultimo comma del precedente articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che in nessun caso può superare lire 422.500 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e lire

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

314.600 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal comma secondo.

(È approvato).

Art. 5.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza,

nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, numero 380, determinato in base agli anni di servizio utile, è indicato nella tabella *B* unita alla presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA *B*.

*Importi dell'indennità una volta tanto previsti dal comma primo dell'articolo 5.*

ANNI DI SERVIZIO UTILE	Importo	ANNI DI SERVIZIO UTILE	Importo
0 . . . . .	—	16 . . . . .	3.878.000
1 . . . . .	119.000	17 . . . . .	4.260.000
2 . . . . .	253.000	18 . . . . .	4.732.000
3 . . . . .	401.000	19 . . . . .	5.235.000
4 . . . . .	565.000	20 . . . . .	5.767.000
5 . . . . .	745.000	21 . . . . .	6.331.000
6 . . . . .	941.000	22 . . . . .	6.927.000
7 . . . . .	1.155.000	23 . . . . .	7.437.000
8 . . . . .	1.386.000	24 . . . . .	7.967.000
9 . . . . .	1.636.000	25 . . . . .	8.517.000
10 . . . . .	1.905.000	26 . . . . .	9.087.000
11 . . . . .	2.193.000	27 . . . . .	9.824.000
12 . . . . .	2.501.000	28 . . . . .	10.597.000
13 . . . . .	2.830.000	29 . . . . .	11.407.000
14 . . . . .	3.179.000	30 . . . . .	12.254.000
15 . . . . .	3.551.000	— . . . . .	—

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 5, precisando che, se approvato, si intende approvata anche la tabella anzidetta.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di reversibilità normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di reversibilità di pensione di privilegio e quello di indennità una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti è ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'articolo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934,

n. 2312 e successive modificazioni è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento.

(È approvato).

#### Art. 8.

Le norme contenute nell'articolo 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

(È approvato).

#### Art. 9.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, ad annue lire 940.000 e ad annue lire 705.000.

L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianità di iscrizione previsti dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, ed elevato ai sensi del secondo comma del citato articolo 9, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, rispettivamente:

per l'ufficiale giudiziario a lire 121.200, 170.400, 217.200, 282.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 90.900, 127.800, 162.900, 211.500.

(È approvato).

#### Art. 10.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari a sette



6<sup>a</sup> COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai tre quarti.

(È approvato).

#### Art. 11.

L'articolo 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, è modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono compilati ogni biennio e riferiti alla data del 1° gennaio. Le corrispondenti relazioni illustrative sono allegata al rendiconto dell'anno in cui cade la predetta data, redatto in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza.

Il prossimo bilancio tecnico è compilato con riferimento al 1° gennaio 1977.

(È approvato).

#### Art. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a lire 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 1.350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 17 e nel secondo comma del-

l'articolo 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono modificate nel senso che i versamenti dei contributi da eseguirsi a favore della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono effettuati, a cura degli uffici del registro, su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale.

(È approvato).

#### Art. 14.

All'onere derivante dall'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i detti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P A Z I E N Z A .** Con il voto favorevole al disegno di legge in discussione, il MSI-Destra nazionale intende soprattutto compiere un riconoscimento che tenga conto degli effetti disastrosi dell'inflazione e non di un problema tipicamente settoriale, come è stato adombrato in questa discussione. Ci troviamo di fronte, in questo caso, a dipendenti al termine di una vita operosa e faticosa, ai quali credo debba andare questo riconoscimento, come un concreto atto di giustizia. Ed io desidero nel contempo rivolgere un ringraziamento a questi lavoratori.

**B A L D I N I .** Anche il Gruppo della democrazia cristiana è favorevole a questo provvedimento, che costituisce un particolare riconoscimento verso questo personale, con un contributo concreto alla loro Cassa per le pensioni.

**B E R G A M A S C O .** Anche a nome della mia parte politica esprimo il voto fa-

vorevole al disegno di legge, per le ragioni sopra esposte.

**B O R S A R I .** Ribadisco ancora una volta l'esigenza di arrivare al superamento del sistema dei provvedimenti settoriali, seguito sinora, e che ha determinato una situazione confusa, in cui è difficile orientarsi per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico del personale dello Stato. Mi auguro che si giunga a ciò che noi auspichiamo con la trattativa che è in corso anche con i sindacati e con l'azione che è stata iniziata tanto tempo fa con i responsabili della Pubblica amministrazione, in modo di giungere una volta per tutte alla elaborazione di un piano organico in materia.

Prendo atto delle dichiarazioni fatte in Commissione dal rappresentante del Governo, esprimendo nel contempo il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**« Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto » (645)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto ».

Ricordo che il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla Commissione nelle sedute del 21 febbraio e 29 maggio di questo anno: nella seconda di tali sedute ne fu chiesto il trasferimento di sede, e quindi il provvedimento torna ora al nostro esame in sede deliberante.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**A S S I R E L L I ,** *relatore alla Commissione.* Sono in grado di accennare alle risultanze emerse nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente. Ad un certo momento ci accorgemmo che il promotore dell'iniziativa, professore universitario, sperava di poter avere un contributo statale per la fondazione, come è avvenuto per le tante altre che con una leggina sono riuscite a farsi mantenere dallo Stato. Quindi apparve che si trattava di una cosa romantica più che altro, ma che non diceva niente di più nei confronti di altre associazioni che già esistono ed hanno anche un contributo statale: come le società di storia patria, che sussistono in tutte le province; oppure, meglio ancora, come le istituzioni per ricerche legate a motivi specifici di storia che sono in Italia a livello nazionale.

Considerammo quindi che non ne valeva la pena; rimaneva soltanto il fatto umano di colui che aveva speso del proprio denaro.

Dalle lettere pervenutemi, appare che non esiste più questa associazione: i promotori hanno visto che mancavano i fondi, che lo Stato non contribuiva ed hanno chiuso. Oggi viene richiesto un contributo *una tantum* dallo Stato per sopperire alle spese che questo professore singolarmente ha sostenuto e che spera di recuperare dallo Stato. Credo che creeremmo un precedente pericoloso. Da tutti gli interventi durante l'esame precedente del provvedimento, è emersa dall'estrema destra alla sinistra, questa perplessità. Ragione per cui, pur con tutta la simpatia che può accattivarsi questa persona qualificata, ma che naviga, mi si permetta l'espressione, nella stratosfera, la cosa più saggia che il Parlamento dovrebbe fare è quella di rigettare definitivamente il provvedimento, altrimenti si corre il rischio di essere sempre assoggettati a richieste di questa natura.

Questo è il mio parere di relatore alla Commissione, anche alla luce del dibattito svolto, in precedenza, in sede referente.

**M A Z Z A R R I N O ,** *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi preme sottolineare alla Commissione, anche senza entrare nel me-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

rito del provvedimento, che, ad ogni modo, non esistono ora come ora, fino alla fine del triennio finanziario, le disponibilità per la copertura del provvedimento. Se la decisione, perciò, dovesse essere quella di ritenere superato ed accantonato il provvedimento stesso, il Governo stesso asseconderebbe l'iniziativa. In questa sede di Commissione finanze e tesoro mi limito solo a esprimere l'impossibilità di trovare la copertura finanziaria.

**P R E S I D E N T E .** Penso perciò che sia opportuno togliere il provvedimento dall'ordine del giorno delle prossime sedute della Commissione.

**P O E R I O .** Non sono d'accordo: occorre esprimere un voto sul provvedimento perchè, dal momento che è iscritto all'ordine del giorno della Commissione, vi rimarrebbe sempre.

**P A Z I E N Z A .** Ci troviamo di nuovo di fronte a tale provvedimento. Ricordo che in altra sede la discussione fu incentrata soprattutto sui tempi della contribuzione, e cioè se essa dovesse essere per un esercizio o per più esercizi. Mi sembra di ricordare questo. Può anche darsi che io sia mancato a qualche altra discussione in cui si sia più profondamente entrati nel merito, arrivando addirittura a valutazioni dell'opera svolta dall'istituto, che non conosco. A me sembra di dover esprimere una riserva dal momento che penso che valga la pena di approfondire che cosa in realtà è stato fatto e se si vuole, magari, stanziare un'erogazione *una tantum* limitata. E poichè il Governo ci ha fatto presente già che non c'è copertura, la soluzione potrebbe essere proprio quella proposta dal Presidente, cioè di togliere per il momento il provvedimento dall'ordine del giorno. Se non lo si riterà opportuno, non si chiederà più una nuova iscrizione all'ordine del giorno. Non mi sento, insomma, di valutare in questo momento l'opera svolta dall'istituto in questione.

**P R E S I D E N T E .** Direi che in pratica si tratta di raggiungere la sostanza: la Commissione è quasi nel suo complesso — a parte le perplessità espresse dal senatore Pazienza — orientata a non affrontare la discussione del provvedimento. Dal momento che vi sono anche motivi di carattere umano dietro al provvedimento stesso, e poichè c'è anche l'assoluta impossibilità — che può essere anche comunicata alle persone interessate — di approvazione del provvedimento stante la mancanza di copertura finanziaria, penso sia il caso di prendere una decisione in linea di massima negativa nei confronti del provvedimento, stabilendo il suo accantonamento. La Presidenza darà eventualmente notizia alle parti interessate che il provvedimento non ha, al momento, la possibilità materiale di proseguire nel suo *iter*. Mi sembra, questa la soluzione ottimale, in grado di rispettare anche gli aspetti umani della questione. Una cosa, infatti, è dire che il disegno di legge non ha la possibilità di proseguire, ed un'altra cosa è respingerne l'approvazione esprimendo una valutazione assolutamente critica.

**B O R S A R I .** Vorrei dire che, quali componenti il Parlamento, dovremmo fare di tutto per non incoraggiare la tendenza, sviluppatasi in questi ultimi anni, a promuovere un associazionismo che non ha alcuna ragione di essere e rappresenta, tra l'altro, un elemento disgregante di quello che già vi è e che può rappresentare un modo idoneo per conservare tradizioni della nostra vicenda nazionale. I cavalieri di Vittorio Veneto, tra l'altro, sono gli ex combattenti della guerra 1915-18, che hanno già una loro associazione, alla quale lo Stato ogni anno concede un contributo che viene stanziato sul bilancio relativo dalla Presidenza del Consiglio. L'associazione rappresenta tutti gli ex combattenti di quella guerra, il che rappresenta un positivo dato unitario. Perchè, allora, dovremmo incoraggiare questo fenomeno disgregante? Piuttosto esortiamo lo Stato a dare qualche cosa di più alle associazioni già esistenti.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE88<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

Penso che il Parlamento ed il Governo dovrebbero asserire chiaramente che intendono scoraggiare in tutti i modi il proliferare di tali associazioni, al quale abbiamo assistito in questi ultimi anni. È questa la ragione che mi ha fatto parlare per dire che, al di là del caso particolare, dobbiamo essere chiari a tal proposito.

B E R G A M A S C O . Sono d'accordo; anche perchè non si capisce che cosa queste nuove associazioni dovrebbero curare.

P R E S I D E N T E . Prendo atto di questa presa di posizione di carattere generale. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT GIULIO GRAZIANI